

LA DISPOSIZIONE ALLA PROVA DELLA CONVENIENZA

DS6901 DS6901
*Via al cumulo della mini Ires
con le altre agevolazioni*

Gli investimenti entro il 30 ottobre 2026 saranno utili anche per gli altri crediti d'imposta, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni

DI FRANCESCO LEONE

La mini-IRES: un'opportunità "cumulabile" con altre agevolazioni. Con l'approvazione definitiva della legge di bilancio 2025, l'207/2024 è possibile effettuare le prime valutazioni, anche in termini di convenienza, sulle novità introdotte per le imprese. Tra queste, spicca la cosiddetta mini-IRES, un'agevolazione che consente di ridurre l'aliquota IRES applicabile sul reddito imponibile del 2025 dal 24% al 20% (art. 1, commi 436-444). Questa misura, pur comportando una riduzione del gettito erariale, è stimata dal governo come capace di generare importanti effetti macroeconomici, tra cui la patrimonializzazione delle imprese (tramite l'accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024, garantendo un effetto di ritenzione precedentemente svolto dall'ACE), nuovi investimenti in beni materiali e immateriali per circa 11 miliardi di euro e un incremento occupazionale di oltre 100 mila unità.

La disciplina agevolativa richiede il rispetto di determinate condizioni, quali investimenti e incremento occupazionale, che risultano funzionali anche per l'ottenimento di altre agevolazioni e incentivi. Le imprese dovranno investire almeno il 30% dell'utile 2024 accantonato e comunque almeno il 24% dell'utile 2023 (con un minimo di 20 mila euro), in beni materiali e investimenti "qualificati", identificati con quelli rientranti nelle discipline agevolative del credito d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Ciò significa che gli investimenti da realizzare entro il 30 ottobre 2026 e funzionali per accedere alla mini-IRES potrebbe essere utili anche al fine di fruire dei citati crediti d'imposta, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle relative discipline agevolative, ricordando le limita-

zioni previste per il credito Transizione 4.0 dalla stessa legge di bilancio (art. 1, commi 445-448). Va sottolineato che, stando alla lettera della norma, in via generale, il rinvio ai beni 4.0 e 5.0 non sembra subordinare l'accesso alla mini-ires alla fruizione degli incentivi specifici previsti per detti beni. Nulla escludere però la contestuale fruizione delle due diverse agevolazioni. Gli stessi beni potrebbero, peraltro, rientrare in altre misure agevolative, fiscali e non. Ad esempio, la nuova Sabatini (rifinanziata dall'art. 1, comma 461 della legge di bilancio 2025) e il credito d'imposta ZES, prorogato al 2025 dalla medesima legge (art. 1, commi 485-491).

Per accedere alla mini-IRES, le imprese devono inoltre garantire un (minimo) incremento occupazionale nel 2025, pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 (e comunque un incremento di almeno un lavoratore).

Rispettando questa condizione, l'impresa potrebbe soddisfare anche i requisiti per fruire dell'agevolazione denominata super-deduzione per i nuovi assunti, introdotta per il 2024 dall'art. 4 del d.lgs. n. 216/2023 e prorogata fino al 2027 dalla legge di bilancio (art. 1, commi 399-400). Detta agevolazione consiste in una maggiorazione del 20%, ai fini IRES, del costo deducibile del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a fronte dell'incremento occupazionale risultante alla fine del periodo d'imposta rispetto a quello precedente.

Se questo scenario sarà confermato dal decreto attuativo della disciplina della mini-IRES, molti incentivi convergeranno sugli stessi investimenti (beni e assunzioni), offrendo la possibilità di ottenere, simultaneamente e a certe condizioni, più benefici fiscali.

— © Riproduzione riservata — ■

